



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Cap 63082

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Cod. fisc. 80000270449

Tel. (0736) 81871 – Fax 818760

Protocollo n. 18981

Castel di Lama, lì 27.12.2019

ORDINANZA N. 131/2019

IL SINDACO

PREMESSO che:

- si è consolidata nel tempo l'usanza, nel corso delle festività natalizie e di fine anno, di utilizzare all'interno del territorio comunale artifici pirotecnici di ogni categoria;
- tale condotta ha dato luogo nel tempo al verificarsi di fatti anche gravemente lesivi compromettendo le normali condizioni di sicurezza e determinando, in alcuni casi, il verificarsi di eventi anche tragici in danno delle persone;
- tale usanza minaccia altresì l'incolumità psico-fisica degli animali di cui il Comune detiene la responsabilità della vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali presenti sul proprio territorio;

CONSIDERATO che:

- la cronaca degli ultimi anni ha messo in evidenza come molti incidenti, in occasione dell'uso (spesso improprio o imprudente) di prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante (botti, petardi e simili), siano fortemente legati ad una immissione, vendita ed utilizzo illegale di tali prodotti ovvero al loro uso da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali per operare in sicurezza;
- danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in conseguenza del potenziale rischio d'incendio discendente dall'accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante, in particolare laddove tali effetti siano associati a razzi per le conseguenze che possono investire cassonetti, arredi pubblici, veicoli privati, ecc.;
- tali prodotti pirici, seppure di libera vendita, sono comunque potenzialmente idonei a causare danni materiali e fisici se non impiegati nel rigoroso rispetto delle regole precauzionali previste;
- esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi per i quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi, pur sempre, di materiali esplosivi, che, in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- spesso gli utilizzatori di detti prodotti risultano essere soggetti minorenni che tendenzialmente trascurano più facilmente degli adulti l'osservanza delle misure minime di sicurezza stabilite al fine di evitare disturbo, pericolo e danni a se stessi, alle persone che possono trovarsi nelle vicinanze, agli animali e alle cose;
- PRESO ATTO di quanto espressamente disposto dal Ministero dell'Interno con Circolare n. 557/PAS/U/016643/XV.H.8 del 4 dicembre 2019 in relazione alla vigilanza sulla produzione, commercio e vendita di artifici pirotecnici in vista delle festività di fine anno e dei consigli riportati all'interno della circolare 11015/110 (1) del 22/12/2018 dello stesso ministero

ATTESO inoltre che le indicazioni contenute nell'allegato I comma 5 lettera b) punto i) e lettera c) punto i) del D.Lgs. 123/2015, indica in mt. 8 la distanza minima di sicurezza fissata per i dispositivi pirotecnici della Ctg. F2 ed in mt. 15 quella degli articoli di Ctg. F3, con conseguente intrinseca pericolosità per l'eventuale uso improprio in ambienti chiusi quali quelli che solitamente caratterizzano al loro interno le civili abitazioni, nelle quali oltretutto è frequente la presenza di minori e/o anziani;

VISTO l'art. 50, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 che attribuisce al Sindaco la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

DATO ATTO che con la presente ordinanza il Sindaco interviene in assenza di una compiuta regolamentazione adottata secondo le modalità previste dalla vigente normativa;

VISTO il Decreto Legislativo 29 luglio 2015 n. 123 in materia di attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici;

VISTO l'art. 7bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

VISTA la legge n. 689 del 24/11/1981 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge n. 241/1990;

VISTO lo Statuto comunale;

CONSIDERATA la necessità di intervenire al fine di contenere e prevenire le situazioni di pericolo e danno alle persone, agli animali e alle cose e di disturbo alla quiete pubblica;

DISPONE

ai fini della tutela del decoro e della vivibilità urbana, della tranquillità e del riposo dei residenti, del patrimonio pubblico e degli animali, su tutto il territorio comunale nei giorni 31 dicembre 2019 e 1 gennaio 2020:

- Il divieto di utilizzo in tutto il territorio comunale di prodotti tipo "fischione"
- Il divieto di utilizzo a 50 m dalle civili abitazione e dei siti ove sono ricoverati gli animali di prodotti che abbiano effetto scoppiante e/o crepitante, tipo rauto o petardo;
- Il divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione a minori di anni 14 i fuochi d'artificio di categoria F1 e superiori e a quelli di anni 18 i fuochi d'artificio di categoria F2 e F3 e gli articoli pirotecnici teatrali di categoria T1 e P1 del D.Lgs. 29 luglio 2015 n. 123;

RACCOMANDA

- di acquistare artifici pirotecnici esclusivamente presso gli esercizi commerciali autorizzati a tale tipologia di vendita;
- di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesplosivo, né tantomeno di provare a riaccenderli;
- agli esercenti la patria potestà di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplosivi, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da utilizzo improprio o maldestro;

AVVERTE CHE

Salvo che il fatto non costituisca reato, per le violazioni alla disposizioni contenute nella presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi e secondo le procedure previste dalla L. 689/1981.

Il presente provvedimento, reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, viene trasmesso alla Prefettura di Ascoli Piceno, al comando dei Carabinieri di Castel di Lama e al locale Comando di Polizia Locale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni avanti il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2/7/2010. In via alternativa è proponibile, entro 120 giorni, il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n.1199.

DEMANDA

Alla Polizia Municipale di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza e di applicare le sanzioni ivi previste, fatto salvo il rapporto all'Autorità Giudiziaria qualora il fatto costituisca reato.



Sindaco

Mauro Bochicchio

Mauro Bochicchio